
Il nuovo saldo e stralcio delle cartelle esattoriali

Autore: Massimiliano Casto

Fonte: Città Nuova

Agevolazione rivolta alle persone fisiche per alcune tipologie di debiti riferiti a carichi affidati all'Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017. Domande entro il 30 aprile 2019

Per tutti i contribuenti che si trovano in grave e comprovata difficoltà economica, la legge n. 145/2018 ha previsto **una grande opportunità per mettersi in regola**: il “saldo e stralcio” delle cartelle, ossia una riduzione delle somme dovute. Tale agevolazione riguarda però solo le persone fisiche e alcune tipologie di debiti riferiti a carichi affidati all'Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017. **Si tratta dei carichi derivanti dagli omessi versamenti per le dichiarazioni annuali, e quelli derivanti dai contributi previdenziali dovuti dagli iscritti alle casse professionali o alle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi Inps.** Chi intende aderire al “saldo e stralcio” può farlo entro il 30 aprile 2019, scegliendo se effettuare il pagamento in un'unica soluzione, entro il 30 novembre 2019, oppure in 5 rate con ultima scadenza il 31 luglio 2021. Vediamo meglio come funziona. **Chi può aderire** Possono presentare la domanda di adesione tutte le **persone fisiche che hanno l'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) del nucleo familiare non superiore ad euro 20 mila** ed avere la possibilità di estinguere i propri debiti in forma agevolata pagando una percentuale ridotta a titolo di capitale e interessi di ritardata iscrizione a ruolo, senza corrispondere sanzioni e interessi di mora. In particolare, la quota agevolata per il pagamento è così differenziata:

- 16% delle somme dovute a titolo di capitale e interessi di ritardata iscrizione a ruolo con ISEE fino a 8.500 euro;
- 20% delle somme dovute a titolo di capitale e interessi di ritardata iscrizione a ruolo con ISEE da 8.500,01 a 12.500 euro;
- 35% delle somme dovute a titolo di capitale e interessi di ritardata iscrizione a ruolo con ISEE da 12.500,01 a 20.000 euro.

A tali importi sono da aggiungere, inoltre, **le somme maturate a favore dell'Agente della riscossione a titolo di aggio, spese per procedure esecutive e diritti di notifica.** Possono aderire al “Saldo e stralcio”, sempre per i debiti rientranti nell'ambito applicativo della norma, anche i contribuenti (solo persone fisiche) per i quali, indipendentemente dal valore ISEE del proprio nucleo familiare, alla data di presentazione della dichiarazione di adesione alla Definizione, sia stata aperta la procedura di liquidazione di cui all'articolo 14-ter della Legge, n. 3/2012. **In questo caso, per i soggetti rientranti in tale fattispecie, l'importo da pagare a titolo di capitale e interessi di ritardata iscrizione è pari al 10% di quello dovuto. Quali cartelle rientrano** L'estinzione agevolata riguarda i **debiti intestati a persone fisiche, risultanti dai singoli carichi affidati all'Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017 derivanti dall'omesso versamento:**

- di imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali e dalle attività previste dall'articolo 36-bis del D.P.R. 600/1973 e dall'articolo 54-bis del D.P.R. 633/1972, a titolo di tributi e relativi interessi e sanzioni;
- dei contributi dovuti dagli iscritti alle casse previdenziali professionali o alle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi dell'Inps, con esclusione di quelli richiesti a seguito di accertamento.

Come presentare la domanda Chi intende aderire al “Saldo e stralcio” può presentare la domanda di adesione in modo semplice e veloce compilando, entro il 30 aprile 2019, l'apposito form online del servizio “Fai D.A. te” attraverso il sito dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione. In alternativa, è possibile **presentare la domanda di adesione al "Saldo e stralcio" entro il 30 aprile 2019:**

- con una pec alla direzione regionale dell’Agenzia delle entrate-Riscossione di riferimento, inviando il modulo SA –ST debitamente compilato in ogni sua parte, con particolare attenzione alla sezione relativa all’attestazione della situazione di grave e comprovata difficoltà economica.
- tramite gli sportelli dell’Agenzia delle entrate-Riscossione presenti su tutto il territorio nazionale (esclusa la regione Sicilia) consegnando il modulo SA - ST debitamente compilato e firmato.

Cosa avviene dopo la presentazione dell’istanza La legge prevede che l’**Agenzia delle Entrate-Riscossione invii al contribuente entro il 31 ottobre 2019** una “Comunicazione” contenente l’ammontare complessivo delle somme dovute per l’estinzione dei debiti, con l’indicazione del giorno e mese di scadenza delle rate e l’importo di ciascuna di esse, unitamente ai bollettini per il pagamento. A seconda della scelta effettuata dal contribuente, il debito sarà estinto in un’unica soluzione entro il 30 novembre 2019, oppure in 5 rate così suddivise:

- 35% con scadenza il 30 novembre 2019;
- 20% con scadenza il 31 marzo 2020;
- 15% con scadenza il 31 luglio 2020;
- 15% con scadenza il 31 marzo 2021;
- il restante 15% con scadenza il 31 luglio 2021.

In caso di mancato accoglimento del “Saldo e stralcio” La legge prevede che Agenzia delle entrate-Riscossione invii al contribuente entro il 31 ottobre 2019 una “Comunicazione” con la quale, motivando il mancato accoglimento del “Saldo e stralcio” e limitatamente ai debiti definibili ai sensi dell’art. 3 del D.L. n. 119/2018, avverte il contribuente dell’automatica inclusione nei benefici della Definizione agevolata 2018 (c.d. “rottamazione-ter”) fornendo altresì l’importo da pagare e le relative scadenze di pagamento. **Il pagamento delle somme dovute dovrà essere effettuato in un’unica soluzione entro il 30 novembre 2019 oppure:**

- in 17 rate (5 anni), di cui la prima entro il 30 novembre 2019 (30%) e le restanti 16, ciascuna di pari importo, il 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre per i quattro anni successivi;
- in 9 rate (3 anni), nel caso in cui per gli stessi carichi sia stata già richiesta la “rottamazione-bis”, ma non risultino pagate, entro il 7 dicembre 2018, le rate di luglio, settembre e ottobre 2018.

Il pagamento della prima rata deve essere effettuato entro il 30 novembre 2019 (30%) e le restanti 8, ciascuna di pari importo, il 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre degli anni 2020 e 2021.